

O.d.G. del 19 Luglio 2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 14

Deliberazione n° ____/2011	del
-----------------------------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO E APPROVAZIONE ACCORDO SINDACALE AZIENDALE DEL 07/07/2011 IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI ELEMENTI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

1) Verbale di incontro tra Azienda e OO.SS. del 07/07/2011.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce e propone quanto segue:

L'art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare e sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

La predetta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (articolo 5 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e per l'anno 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Per l'anno 2011 l'agevolazione è stata prevista dall'articolo 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*.

In attuazione dell'articolo 53, comma 1, decreto legge 78/2010, l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha definito il regime di detassazione per il 2011.

La complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte di circolari congiunte dell'Agen-

zia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali; in particolare, la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore ..., nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"* o *"che disciplinano la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc."*; la circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 ha previsto la limitazione dell'efficacia delle disposizioni agevolative alle sole somme che siano erogate ai dipendenti in attuazione delle previsioni contenute in accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali volti al conseguimento di maggiore produttività, stabilendo la non retroattività dell'applicabilità delle norme agevolative rispetto alla data di sottoscrizione degli stessi accordi.

In data 24 giugno 2011, 6 luglio e 7 luglio 2011 si sono tenuti tre incontri tra la Direzione aziendale e le Rappresentante territoriali ed aziendali delle Organizzazioni dei lavoratori, nel corso dei quali si è svolto un confronto sulle proposte aziendali e su quelle sindacali per l'individuazione delle misure necessarie per fruire dell'applicazione, in favore del personale dipendente, delle norme agevolative in materia di tassazione del reddito di lavoro.

In data 07 luglio le parti trattanti (tranne l'O.S. SINAI) hanno raggiunto un Accordo **(All. 1)** sulle seguenti misure:

- 1] Si sono date reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo aziendale del 21/01/2011 sono state introdotte nell'organizzazione del lavoro, relativamente al personale destinatario del medesimo accordo, misure tendenti a realizzare incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa e elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- 2] Considerate le riduzioni dei trasferimenti erariali in favore delle regioni previste dal collegato alla Legge finanziaria a valere per il corrente anno 2011 ed il protrarsi di tale situazione anche per il prossimo anno 2012, in relazione alle quali la Regione Puglia ha già richiesto alle Aziende di operare una riduzione dei costi; considerate, altresì, le limitazioni nelle assunzioni di personale introdotte dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 78/2010 per le aziende pubbliche, che hanno portato ad un deciso rallentamento del turn-over del personale dell'AMAT; considerato, inoltre, che la limitazione delle assunzioni di personale, per le citate tipologie di aziende, è prevista anche dalle misure in materia di finanza pubblica di imminente applicazione, anche per i prossimi anni, si è concordato, in materia di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti previsti dalla legge sulla durata dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 66/2003, permanendo le condizioni di cui alla premessa e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, di elevare il limite individuale massimo di straordinario non obbligatorio su base annua previsto dalla legge sino a concorrenza di n. 300 (trecento) ore. La suddetta misura offrirà all'Azienda un'ulteriore leva di flessibilità nell'impiego del lavoro e consentirà di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa, con il conseguimento di positivi risultati sull'andamento economico dell'Azienda;
- 3] in base agli accordi sindacali aziendali già vigenti, e relativamente agli istituti di cui all'elenco riportato in calce all'accordo sottoscritto, si è preso reciprocamente atto che le somme erogate al personale per tali istituti (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle

indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, soddisfano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al quadro normativo richiamato in premessa e continueranno per tutto il 2011 (e comunque per tutta la durata di validità delle predette agevolazioni fiscali) ad essere utilizzati per le medesime finalità, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 10%, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011;

- 4] gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, elencati nella tabella allegata all'Accordo del 07/07/2011, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa e, pertanto, soddisfano per l'anno di imposta 2011 e seguenti le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale richiamata ai punti a) e b) delle premesse del più volte citato accordo;
- 5] a decorrere dal 21/01/2011, richiamato l'Accordo aziendale sottoscritto in pari data da AMAT e dalle OO.SS. aziendali al fine di migliorare la competitività aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, richiamati nell'elenco riportato in calce all'Accordo del 07/07/2011, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, agli utili dell'impresa e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e, pertanto, beneficeranno dell'agevolazione fiscale di cui alla premessa;
- 6] conseguentemente, a decorrere dal 21/01/2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL e dei contratti integrativi aziendali elencati nell'Accordo, che saranno concretamente applicati, l'Azienda applicherà il regime dell'imposta sostitutiva del 10% al personale dipendente interessato dal citato accordo (tutto il personale dell'Area Esercizio e della Sosta tariffata) in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate a partire dalla data sopra richiamata del 22/01/2011, successiva a quella di stipula dell'Accordo aziendale, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 maggio 2011, nonché della circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, operando i relativi conguagli in sede di corresponsione delle retribuzioni relative alla mensilità di Agosto 2011. Ciò in quanto la richiamata circolare n° 3/E prevede espressamente come *"non sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività"*;
- 7] per il restante personale aziendale in possesso dei requisiti reddituali di legge, al quale saranno applicabili le nuove misure in tema di flessibilità introdotte dall'Accordo del 07/07/2011 (punto 2] dell'elenco sopra riportato) gli effetti dell'Accordo decorreranno successivamente alla sottoscrizione dello stesso. Le parti hanno individuato convenzionalmente la decorrenza effettiva a partire dal giorno successivo a quello di sottoscrizione dell'Accordo, ovvero l'08 luglio 2011;
- 8] L'efficacia dell'Accordo è stata espressamente subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si propone, pertanto, la ratifica ed approvazione del più volte citato Accordo del 07/07/2011.

La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 07/07/2011 dalla Direzione aziendale e dalle Segreterie Territoriali ed Aziendali delle Organizzazioni sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, Faisa-CISAL, UGL-Trasporti **(All. 1)**;
- 2) Di autorizzare la Direzione e gli Uffici competenti all'applicazione delle misure ivi previste ed, in particolare:
 - a) l'applicazione, con decorrenza 21/01/2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL e dei contratti integrativi aziendali elencati nell'Accordo, del regime dell'imposta sostitutiva dei 10% al personale dipendente interessato dal citato accordo (tutto il personale dell'Area Esercizio e della Sosta tariffata) in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate a partire dalla data sopra richiamata del 22/01/2011, successiva a quella di stipula dell'Accordo aziendale precedentemente richiamato;
 - b) l'esecuzione dei conguagli delle ritenute fiscali scaturenti dall'applicazione della misura di cui alla lettera a) in sede di corresponsione delle retribuzioni relative alla mensilità di Agosto 2011.
 - c) l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva dei 10%, con decorrenza 08/07/2011, al restante personale aziendale in possesso dei requisiti reddituali di legge, al quale saranno applicabili le nuove misure in tema di flessibilità introdotte dall'Accordo del 07/07/2011 (punto 2] dell'elenco sopra riportato);
 - d) l'applicazione, in materia di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti previsti dalla legge sulla durata dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 66/2003, permanendo le condizioni di cui alla premessa dell'Accordo e fatto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, dell'elevazione del nuovo limite individuale massimo di straordinario non obbligatorio su base annua previsto dalla legge sino a concorrenza di n. 300 (trecento) ore.

VERBALE DI INCONTRO AZIENDA- OO.SS. DEL 07/07/2011

In data odierna, alle ore 10:50 circa, ha inizio l'incontro sindacale in materia di regime di imposizione sostitutiva degli elementi relativi alla produttività aziendale, così come previsto dal D.L. n° 78/2010 convertito nella legge n° 220/2010, in prosieguo dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri.

Sono presenti per l'Azienda:

il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia;

il Direttore Amministrativo: Dott. Piero Carallo;

il Responsabile Area Personale: Dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

Sono presenti per le OO.SS.:

FILT-CGIL: Sigg. Marinelli e Massari; *Marinelli*

FIT-CISL: Sig. Portulano;

UILTRASPORTI : Sig. Mastrovito ;

FAISA: Sig. Esposito;

SINAI: Sigg. Fazio ed Albanese;

UGL: Sig. Scialpi.

Preliminarmente prende la parola il Direttore Generale, il quale ripercorre i passaggi dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri ed invita le OO.SS. presenti ad esprimere le loro eventuali osservazioni per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo.

Prende la parola il rappresentante della FILT-CGIL, Sig. Marinelli, il quale chiede di poter inserire nel novero delle voci da detassare anche l'indennità aziendale esazione multe. Lo stesso, inoltre, chiede, ai fini della decorrenza della detassazione dal 21/01/2011, ossia dalla data di sottoscrizione con le altre OO.SS. dell'accordo in materia di turnistica del personale di guida e di mobilità professionale del personale della sosta al TPL, di estenderla a tutto il personale dell'Area Esercizio ed anche al personale della sosta. Lo stesso osserva, infine, che nel punto f) della premessa, ove si parla dell'Accordo del 21/01/2001, siano eliminati i punti da 1) a 7) e sia indicato genericamente l'oggetto dell'Accordo stesso.

Anche le altre OO.SS. concordano con la richiesta di estensione del beneficio della detassazione fin dal 21/01/2011 al personale dell'Area Esercizio ed al personale della sosta tariffata.

Prende la parola il Dott. Carallo il quale sottolinea, per quanto riguarda l'inserimento della voce dell'esazione delle multe, che la stessa può già ritenersi compresa nella voce del "Premio di Risultato", ma che, ad ogni buon conto, può essere espressamente inserita nell'elenco. Per quanto riguarda, invece, l'estensione del beneficio del regime della detassazione fin dal 21/01/2011 a favore di tutto il personale dell'area esercizio e della personale della sosta tariffata, i rappresentanti aziendali ritengono che nulla osta in merito, visti i termini ed i contenuti dell'Accordo sottoscritto il 21/01/2011.

Infine, per quanto riguarda l'eliminazione nel punto f) della premessa dei punti da 1) a 7, con l'indicazione generica dell'oggetto dell'Accordo raggiunto il 21/01/2011, il Dott. Carallo chiarisce che è bene, invece, che tali indicazioni e precisazioni rimangano nell'ambito dell'Accordo da sottoscrivere.

Prende la parola il rappresentante della FILT-CGIL il quale chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione "La FILT-CGIL dichiara che il richiamo dell'Intesa sottoscritta il 21/01/2011 nell'Accordo della detassazione che si sta sottoscrivendo in data odierna è da intendersi solo ai fini della decorrenza della detassazione stessa e non implica alcuna accettazione dell'Intesa del 21/01/2011"

Prende la parola il rappresentante del SINAI Sig. Fazio, il quale dichiara di non sottoscrivere l'Accordo in data odierna in quanto non lo condivide poiché lo stesso penalizza i lavoratori ai quali spetta la detassazione in questione, non essendo state inserite all'interno dell'Accordo altre voci rispetto a quelle già comprese.

A tal punto i rappresentanti aziendali chiedono quali siano le voci retributive che sono rimaste escluse dall'elenco riportato nell'ipotesi di accordo da sottoscrivere.

Il rappresentante del SINAI afferma di non voler precisare nulla in merito e che farà pervenire una successiva nota.

L'Azienda e le OO.SS., fatta eccezione per il SINAI, procedono alla sottoscrizione dell'Accordo.

L.C.S. alle ore 12:00 circa

Per le OO.SS.

CGIL

CISL

UIL

UGL

FAISA

SINAI

PER L'AZIENDA

Mangelli / 6
Di
Esposito
Di
Di
Di
Di

Di
Di
Di

ACCORDO AZIENDALE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI DETASSAZIONE DELLE SOMME EROGATE PER INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA ED ALTRI ELEMENTI DI COMPETITIVITÀ E REDDITIVITÀ LEGATI ALL'ANDAMENTO ECONOMICO DELL'IMPRESA

Tra

l'AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO - AMAT S.p.A.

e

le Segreterie Territoriali ed Aziendali delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, Faisa-CISAL, UGL-Trasporti e SINAI.

Premesso che

- a) l'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, l'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare e sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- b) la predetta agevolazione è stata prorogata, con alcune modificazioni, per l'anno 2009 (articolo 5 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e per l'anno 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
- c) per l'anno 2011 l'agevolazione è stata prevista dall'articolo 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- d) in attuazione dell'articolo 53, comma 1, decreto legge 78/2010, l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha definito il regime di detassazione per il 2011;
- e) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte di circolari congiunte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali; in particolare, la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore ..., nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura" o "che disciplinano la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc."*; la circolare n. 19/E del 10 maggio 2011 ha previsto la limitazione dell'efficacia delle disposizioni agevolative alle sole somme che siano erogate ai dipendenti in attuazione delle previsioni contenute in accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali volti al conseguimento di maggiore produttività, stabilendo la non retroattività dell'applicabilità delle norme agevolative rispetto alla data di sottoscrizione degli stessi accordi.
- f) Nel corso degli anni 2010 e 2011 l'Azienda e le Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali hanno condotto un lungo e complesso confronto, culminato con la sottoscrizione, in data 21/01/2011, di un Accordo aziendale sulle seguenti materie:
 - 1] nuovi tempi di percorrenza di ogni singola corsa inserita nel programma di esercizio del

Manelli

trasporto pubblico;

- 2] tempi aggiuntivi per la "regolarità dell'esercizio";
 - 3] nuovi "tempi accessori" inseriti nei turni;
 - 4] "tempi di trasferimento a vuoto";
 - 5] tempi occorrenti per recarsi, senza prestare servizio, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2328/1923, anch'essi inseriti nei turni;
 - 6] istituzione di un "Osservatorio sui turni di guida";
 - 7] istituzione di un meccanismo di Mobilità professionale tendente al trasferimento di un consistente numero di addetti dal settore "gestione sosta tariffata" al settore "TPL su gomma", con attribuzione di mansioni di guida in linea dei veicoli del trasporto pubblico, progressiva trasformazione dei profili orari degli addetti della sosta da part-time in full-time e conseguente ottimizzazione dell'impiego del personale, con conseguimento di positive ricadute sull'organizzazione della turnazione del personale;
- g) Il suddetto confronto aziendale, definite le materie sopra elencate, è tuttora in corso relativamente alla determinazione dei criteri da applicare in sede di elaborazione della turnazione del personale dell'Esercizio del T.P.L. su gomma;
- h) In particolare, l'attuale confronto è teso all'individuazione di una maggiore flessibilità nell'impiego del personale, attraverso l'unificazione degli attuali sistemi di turnazione di tutto il personale svolgente le medesime mansioni;
- i) L'insieme delle norme e delle istruzioni ministeriali emanate in tema di tassazione agevolata dei compensi legati alla produttività prevede la possibilità di ricomprendere in tale ambito istituti come lo straordinario, le indennità legate ai turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc., rese nel rispetto del D.Lgs. n. 66 del 2003 (cfr. Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 49 dell'11 luglio 2008);
- j) Il quadro normativo delineatosi successivamente alla pubblicazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 richiede che Azienda e OO.SS. raggiungano un accordo a livello decentrato per l'individuazione degli istituti previsti dal CCNL Autoferrotranvieri e dalla contrattazione decentrata per i quali, in presenza di misure finalizzate a realizzare incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sia consentita l'applicazione della tassazione agevolata;

Tutto ciò premesso le Parti

dichiarano

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo e, dopo una approfondita valutazione della vigente contrattazione collettiva di primo e secondo livello,

si danno atto e convengono che

- 1) A seguito della sottoscrizione dell'Accordo aziendale del 21/01/2011 sono state introdotte nell'organizzazione aziendale, relativamente al personale destinatario del medesimo accordo, misure tendenti a realizzare incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa e elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- 2) Considerate le riduzioni dei trasferimenti erariali in favore delle regioni previste dal collegato alla Legge finanziaria a valere per il corrente anno 2011 ed il protrarsi di tale situazione anche per il prossimo anno 2012, in relazione alla quale la Regione Puglia ha già richiesto alle Aziende di operare una riduzione dei costi; considerate, altresì, le limitazioni nelle assunzioni di personale

Morillo

introdotte dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 78/2010 per le aziende pubbliche, che hanno portato ad un deciso rallentamento del turn-over del personale dell'AMAT; Considerato, inoltre, che la limitazione delle assunzioni di personale, per le citate tipologie di aziende, è prevista anche dalle misure in materia di finanza pubblica di imminente applicazione, anche per i prossimi anni, si concorda che, in materia di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario, fermi restando i limiti previsti dalla legge sulla durata dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 66/2003, le parti convengono, permanendo le condizioni di cui alla premessa e fatto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, di elevare il limite individuale massimo di straordinario non obbligatorio su base annua previsto dalla legge sino a concorrenza di n. 300 (trecento) ore. La suddetta misura offrirà all'Azienda una ulteriore leva di flessibilità nell'impiego del lavoro e consentirà di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa, conseguendo, pertanto, positivi risultati sull'andamento economico dell'Azienda;

- Leon*
- 3) in base agli accordi sindacali aziendali già vigenti e relativamente agli istituti di cui all'elenco riportato in calce al presente accordo, si prende reciprocamente atto che le somme erogate al personale per tali istituti (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, soddisfano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al quadro normativo richiamato in premessa e continueranno per tutto il 2011, e comunque per tutta la durata di validità delle predette agevolazioni fiscali, ad essere utilizzati per le medesime finalità, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 10%, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011;
 - 4) gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, elencati nella tabella allegata, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa e, pertanto, soddisfano per l'anno di imposta 2011 e seguenti le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale richiamata ai punti a) e b) delle premesse;
 - 5) a decorrere dal 21/01/2011, richiamato l'Accordo aziendale sottoscritto in pari data da AMAT e dalle OO.SS. aziendali al fine di migliorare la competitività aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL Autoferrotranvieri, richiamati nell'elenco riportato in calce al presente Accordo, che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, agli utili dell'impresa e ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e, pertanto, beneficeranno dell'agevolazione fiscale di cui alla premessa;
 - 6) conseguentemente, a decorrere dal 21/01/2011 e con riferimento agli strumenti del CCNL e dei contratti integrativi aziendali elencati nella tabella sottostante, che saranno concretamente applicati, l'Azienda applicherà il regime dell'imposta sostitutiva del 10% al personale dipendente interessato dal citato accordo (tutto il personale dell'Area Esercizio e della Sosta tariffata) in possesso dei requisiti reddituali di legge, nel rispetto del principio di cassa e quindi alle somme erogate a partire dalla data sopra richiamata del 22/01/2011, successiva a quella di stipula dell'Accordo aziendale, in conformità alle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 maggio 2011, nonché della circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, operando i relativi conguagli in sede di corresponsione delle retribuzioni relative alla mensilità di Agosto 2011. Ciò in quanto la richiamata circolare n° 3/E prevede espressamente come "non sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività";

- 7) per il restante personale aziendale in possesso dei requisiti reddituali di legge, gli effetti del presente accordo decorreranno successivamente alla sottoscrizione dello stesso. Le parti individuano convenzionalmente la decorrenza effettiva a partire dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo;
- 8) L'efficacia del presente Accordo è espressamente subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Taranto, lì 07 luglio 2011

ELENCO VOCI DETASSATE:

- 1) Premi di risultato;
- 2) Indennità previste dall'Accordo sui verificatori di titoli di viaggio;
- 3) Ore lavoro straordinario feriale;
- 4) Ore lavoro straordinario festivo;
- 5) Ore lavoro supplementare feriale;
- 6) Ore lavoro supplementare festivo;
- 7) Ore di lavoro in mancato riposo;
- 8) Maggiorazione ore lavoro in riposo spostato;
- 9) Ore lavoro notturno e relativa maggiorazione;
- 10) Indennità di turno;
- 11) Indennità domenicale;
- 12) Indennità di agente unico;
- 13) Indennità di squadra omogenea;
- 14) Indennità di produttività;
- 15) Indennità di cumulo mansioni;
- 16) Indennità videoterminali.

LE OO.SS.

Filt-CGIL

Fit-CISL

UIL-Trasporti

Faisa-cisal

UGL-Trasporti

SINAI

LA DIREZIONE